



SEZIONE II - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE/GOVERNO -

- 2.2. Intesa Istituzionale di Programma Governo/Regione
sottoscritto a Roma il 5.1.2000 (D.C.R. n.1226 del 10.11.99)



REGIONE BASILICATA

Delibera n. 1226

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 10 novembre 1999

OGGETTO: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE BASILICATA. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 10 del mese di novembre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare di Via Anzio, si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata in sessione ordinaria in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Funge da Segretario l'Avv. Vincenzo Lovallo, Segretario del Consiglio.

Assume la presidenza Giovanni Bulfaro, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

VL/af

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la bozza di "Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Basilicata" proposta dalla Giunta Regionale ed illustrata alla II Commissione Consiliare Permanente dall'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione;
- **VISTO** il parere espresso su detta bozza dalla II Commissione Consiliare Permanente che si allega;
- **UDITA** la relazione del presidente della II Commissione Consiliare Permanente Viglioglia;
- **UDITI** gli interventi dei Consiglieri Flovilla, Simonetti, Palombella, Grano, Iatronico;
- **UDITA** la replica a detti interventi dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Colangelo;
- **VISTE** le proposte di ordine del giorno presentate dal Polo delle Libertà e dai rappresentanti della maggioranza di Centro Sinistra, allegate;
- **PRESO ATTO** delle dichiarazioni dell'Assessore Colangelo in ordine ad alcune correzioni, sostanzialmente non significative, apportate al testo dello schema d'Intesa di cui trattasi, allegato alla presente;
- **UDITO** l'intervento, avutosi nella discussione unificata sulle proposte di ordine del giorno innanzi menzionate, del Consigliere Flovilla;
- **PROCEDUTOSI** a votazioni separate sulle proposte di ordine del giorno più volte menzionate ed avutosi i seguenti risultati:

Ordine del Giorno di iniziativa del Polo delle Libertà:

Consiglieri presenti	26	(UDEUR assente)
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	6	(Polo delle Libertà)
Voti contrari	20	(Maggioranza)

Ordine del Giorno di iniziativa dei rappresentanti della maggioranza di Centro Sinistra:

Consiglieri presenti	26	(UDEUR assente)
Consiglieri votanti	26	

- 2 -

Voti favorevoli 20 (Maggioranza)
Voti contrari 6 (Polo della Libertà)

- **PRESO ATTO** dei risultati della votazione:

D E L I B E R A

- **di approvare** l'ordine del giorno concernente "Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Basilicata", nel testo che segue:

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

- **VISTO** l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996 n.62;
- **VISTA** la delibera CIPE del 21.3.1997, dal titolo "Disciplina della programmazione Negoziata", pubblicata nella G.U. n.105 dell'8 maggio 1997 e modificata con ulteriore deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n.127, pubblicata nella G.U. n.4 del 7 gennaio 1999;
- **CONSIDERATO** che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione Basilicata, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;
- **CONSIDERATO** che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione Basilicata;
- **CONSIDERATO** che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione Basilicata gli obiettivi comuni da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;
- **CONSIDERATO** che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;
- **CONSIDERATO** che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n.662, della legge 3 aprile 1997, n.94, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è in corso di definizione

una nuova ripartizione dei compiti e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali;

- **VISTO** lo schema di "Intesa Istituzionale di Programma" predisposto dalla Giunta Regionale in vista della sua sottoscrizione con il Governo, previa approvazione della Conferenza Stato-Regione e del CIPE;
- **RITENUTO** che l'Intesa abbraccia le principali aree di interesse della vita regionale, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento e trasporto e di edilizia sanitaria, alla difesa del suolo, alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, in primo luogo quella idrica e del patrimonio storico-culturale, alla promozione della ricerca e dell'innovazione, temi che costituiscono la base programmatica sulla quale si è proceduto alla definizione degli obiettivi e degli interventi realizzabili con il presente schema di Intesa e con le sue successive integrazioni;
- **CONSIDERATO** che contestualmente all'Intesa saranno sottoscritti specifici Accordi di programma Quadro in materia di viabilità stradale, di trasporti e sistemi di mobilità e scambio, di edilizia sanitaria, e si determina il momento operativo di strumenti incentivanti lo sviluppo locale quale la rimodulazione dei fondi sull'Accordo di programma della Val Basento, per una manovra finanziaria complessiva di circa 2.125 miliardi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla definizione degli atti menzionati secondo i principi illustrati nei documenti di riferimento ed alla sottoscrizione dei documenti stessi da parte del Presidente della Giunta Regionale e degli altri Soggetti, ciascuno secondo le proprie competenze.

IMPEGNANDO

La Giunta Regionale a perfezionare i documenti di che trattasi con riguardo alle indicazioni emerse nel dibattito consiliare ed a estendere l'area degli Accordi di Programma alle materie del sisma del 1980 e della forestazione.

348

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Bilancio e Programmazione

Prot. n. 54/11
Ris. prot. 7046/10
del 14.09.99

Potenza, 21 ottobre 1999

- Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

- Al Signor Dirigente
Ufficio delle Commissioni
Consiliari e Speciali

SEDE

**OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Basilicata e
Governo della Repubblica Italiana - Trasmissione parere.**

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 20 ottobre, ha esaminato la documentazione relativa all'Intesa Istituzionale di Programma, ancora in via di definizione come precisato dall'Assessore competente nella lettera di trasmissione.

Sui contenuti dell'Intesa la Commissione, a maggioranza e con riserva dei rappresentanti del Polo della Libertà, ha espresso parere favorevole anche in quanto atto ricognitivo delle decisioni programmatiche ad oggi assunte, raccomandando la realizzazione del tratto ferroviario Potenza-S. Nicola di Melfi al fine di rendere più efficiente ed economico il servizio di trasporto pendolare in zona.

Il parere favorevole attiene alla natura dell'Intesa che tende a mettere un punto fermo sulle risorse a vario titolo già stanziare a favore della nostra Regione, ritenendo le ipotesi previsionali solo minimali.

Si raccomanda, inoltre, la Giunta di perseguire l'obiettivo più generale del rispetto da parte del Governo nazionale degli impegni da quest'ultimo assunti in sede Comunitaria secondo il principio dell'addizionalità.

La Commissione, infine, ritiene opportuno un dibattito sui temi in Aula Consiliare per conferire delega ufficiale alla Giunta per la sottoscrizione dell'Intesa.

IL PRESIDENTE
Prof. Rocco Viglioglia

(con sig. Reg. ...)

SOTTOSCRITTO A ROMA IL 5.1.2000

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE BASILICATA

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

VISTA la delibera CIPE del 21.3.1997 pubblicata nella G.U. n. 105 dell'8 maggio 1997 e modificata con ulteriore deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127, pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 1999;

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1999, n. 177;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione Basilicata, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione Basilicata;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione Basilicata gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è in corso di definizione una nuova ripartizione dei compiti e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali;

VISTO il Piano Sviluppo Mezzogiorno (PSM) approvato con deliberazione CIPE del 6.8.1999, n. 139 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 28 ottobre del 1999;

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo e Regione Basilicata si colloca in una prospettiva di efficace raccordo con il nuovo Programma Operativo Regionale e i Programmi Operativi Nazionali 2000-2006;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato tecnico, in merito alla situazione economico - sociale della Regione, ai punti di forza e di debolezza del suo modello di sviluppo, allo stato della programmazione regionale e nazionale, al grado di realizzazione degli interventi in attuazione e delle risorse ordinarie, dei fondi destinati specificamente alle aree depresse, delle risorse provenienti dal bilancio comunitario a fini di coesione strutturale e delle connesse risorse nazionali di cofinanziamento destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa:

CONSIDERATO che con l'Intesa vengono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'Esecutivo della Regione Basilicata per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per accelerare le procedure di realizzazione del programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, i relativi tempi e le relative modalità di attuazione:

- dei soggetti, degli organi responsabili delle procedure di attuazione e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitino l'attivazione e la realizzazione degli Accordi di programma quadro, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori privati:

- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione:

- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati:

RICHIAMATI:

- l'Accordo di Programma per l'attuazione del progetto di reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, il Presidente dell'ENI ed il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera, e le successive modifiche ed integrazioni:

- il Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, riguardante un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelerare lo sviluppo socio - economico delle aree della regione (Val D'Agri), interessate all'estrazione degli idrocarburi, nonché la costituzione di un apposito tavolo di lavoro presso il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il completamento dei programmi di industrializzazione della Val Basento:

- la delibera CIPE del 30 giugno 1999, n. 120, con la quale le risorse non utilizzate nell'ambito del programma di reindustrializzazione dell'Accordo di Programma della Val Basento sono poste a disposizione della presente Intesa;
- il Protocollo d'Intenti del 18 novembre 1998 tra il Presidente della Regione Basilicata e l'Amministratore Delegato dell'ENI S.p.A., avente ad oggetto un insieme di iniziative volte a collocare lo sfruttamento delle risorse petrolifere della Val D'Agri nell'ambito di un processo più generale di crescita economica e sociale dell'area circostante e dell'intera Regione, in un quadro di garantita compatibilità ambientale;
- gli accordi attuativi del Protocollo d'Intenti di cui al punto precedente sottoscritti tra la Regione Basilicata e l'ENI in data 24 giugno 1999 e aventi a oggetto: 1) Programmi regionali per lo sviluppo sostenibile; 2) Sistemi di monitoraggio ambientale; 3) Progetti e interventi di compensazione ambientale; 4) Gestione del sistema di monitoraggio ambientale; 5) Programma regionale di completamento della rete di distribuzione del metano; 6) Osservatorio ambientale;
- il Protocollo d'Intesa del 10 febbraio 1999 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Civile, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Gestione Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, integrativo del Protocollo d'Intenti del 15 maggio 1998, riguardante la "Razionalizzazione e l'efficientamento della linea ferroviaria Matera - Bari, con adeguamento del tracciato F.A.L. a scartamento ordinario e proseguimento della relazione Ferrandina - Matera La Martella";

VISTI:

- gli orientamenti contenuti nello schema preliminare del Piano Regionale di Sviluppo di cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera n. 404 dell'8 marzo 1999;
- il rapporto interinale della Regione Basilicata, redatto in relazione alla Deliberazione CIPE 22 dicembre 1998, riguardante la programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera n. 523 del 15 marzo 1999;

PRESO ATTO degli strumenti di programmazione negoziata locale in atto o previsti sul territorio regionale:

- Contratto d'Area della provincia di Potenza, il cui documento finale è stato firmato a Roma il 19 luglio 1999;
- Patto Territoriale dell'Area Sud della provincia di Potenza, ammesso al finanziamento il 30 gennaio 1999;
- Patto Territoriale di Matera, ammesso al finanziamento il 30 gennaio 1999;

PRESO ATTO delle ulteriori risorse per il finanziamento dello sviluppo locale derivanti dalle *royalties* rinvenienti dalle attività estrattive nella Val D'Agri, ex art. 7 c. 6 della L. 11 maggio 1999 n. 140 recante norme in materia di attività produttive, e dai fondi inutilizzati dell'Accordo di Programma della Val Basento posti a disposizione della presente Intesa;

6.2 - Le parti convengono, altresì, nello stabilire che i termini fissati negli Accordi di programma quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi siano assunti a riferimento per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dall'art.17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando la legislazione non disponga altrimenti.

6.3 - Le parti concordano di predisporre, nei termini previsti dalla Tabella B allegata alla presente intesa i seguenti Accordi di programma quadro:

APQ4 Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche.

Obiettivo dell'accordo è quello di coordinare e finanziare gli interventi prioritari contenuti nell'Accordo di Programma ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36, stipulato in data 5 agosto 1999 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, in materia di pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche.

Le soluzioni individuate dovranno permettere di assicurare certezza di servizio, continuità di approvvigionamento agli utenti delle due regioni tutelando le risorse di bacino, acqua e suolo, ed assicurando i deflussi necessari alla vita degli alvei nel reticolo fluviale regionale della Basilicata. Esse dovranno inoltre offrire soluzione all'eccessivo sfruttamento delle falde acquifere del Salentino attraverso la realizzazione di un insieme coordinato e coerente di interventi e l'introduzione di tecnologie adeguate che permettano di soddisfare la domanda aggiuntiva di risorse soprattutto attraverso accresciuti livelli di efficienza del sistema idrico.

Nell'Accordo di programma quadro sarà altresì compreso l'intervento di collettamento dei reflui da alcune aree del Parco del Pollino al sistema consortile di depurazione, finanziato per L. 25.000 milioni con delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52 pubblicata sul supplemento ordinario n. 133 alla G.U. n. 165 del 16 luglio 1999.

APQ5 Difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell'ambiente rurale.

La tutela e la difesa del suolo dal rischio idrogeologico e sismico sia dei centri abitati che dei fondovalle, in cui sono collocate le infrastrutture a rete e gli insediamenti produttivi di maggiore valenza, costituiscono precondizioni di qualsiasi politica di sviluppo e di qualità della vita delle popolazioni. Il programma di interventi dovrà contribuire, nel breve periodo, a fronteggiare le situazioni di emergenza e ad assicurare un adeguato grado di sicurezza delle aree a rischio; nel medio periodo, dovrà promuovere ed avviare attività di tutela e manutenzione del territorio - anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative - assicurandone l'integrazione con i programmi di sviluppo agricolo-rurale e con le esigenze connesse con la forestazione; oggetto di specifica trattazione saranno le tematiche connesse con il sisma del 1980.

Nell'Accordo di programma quadro sarà altresì compreso l'intervento di completamento sistemazione dell'emissario vallone dei laghi di Monticchio, finanziato per L. 4.000 milioni con la citata delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52.

APQ6 Valorizzazione dei Beni monumentali, archeologici e culturali.

La valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio monumentale, archeologico e culturale della regione è uno degli obiettivi strategici dei progetti di sviluppo già perseguiti e riconfermati con accresciuta valenza negli scenari programmatici in via di predisposizione. L'obiettivo dell'Accordo di Programma quadro è di individuare il quadro delle priorità, rendendo con questo coerenti gli interventi da realizzare, anche attraverso un più efficace coordinamento fra l'azione delle Amministrazioni centrali e quella regionale.

Nell'Accordo di programma quadro sarà altresì compreso l'intervento di restauro e consolidamento del castello Malconsiglio di Miglionico, finanziato per L. 8.000 milioni con la più volte citata delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52.

APQ7: Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica.

Il tessuto produttivo della regione, oltre che da alcuni gruppi industriali di grandi dimensioni, è soprattutto costituito da una miriade di piccole imprese, quasi sempre a conduzione familiare per le quali vanno individuati e promossi efficaci strumenti di innovazione di processo e di prodotto, insieme con il potenziamento e la finalizzazione delle attività dei centri deputati al trasferimento delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Il rapporto con le Amministrazioni centrali e con le altre Istituzioni che già operano sul territorio dovrà essere rafforzato al fine di migliorare l'integrazione delle loro politiche di intervento e di concordare adeguate metodologie di valutazione e verifica dei risultati.

6.4 - Le parti, nel dare atto che i comparti e gli interventi previsti nei suddetti Accordi di programma quadro non esauriscono il complesso delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse, concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, gli accordi potranno essere integrati con ulteriori iniziative.

6.5 - Per la realizzazione degli interventi dei singoli Accordi di programma quadro di cui al punto 6.1, le parti convengono di individuare le risorse finanziarie indicate nella Tabella A. allegata.

Art.7 - Studi di fattibilità

Con delibera CIPE 30 giugno 1999, n. 106, risultano finanziati sul territorio della regione n. 17 studi di fattibilità, indicati nell'allegata tabella C, per un importo complessivo a valere sui fondi ex delibera CIPE 8 luglio 1998, n. 70, di L. 3.020 milioni. Le tematiche e gli interventi che saranno oggetto di studio sono strettamente correlate con gli obiettivi di cui all'art.3 e principalmente riguardano la rete dei collegamenti viari e ferroviari, da valutare nello scenario di massima integrazione con le regioni contermini e secondo standard di servizio di livello nazionale, le infrastrutture aeroportuali e portuali turistiche, la valorizzazione a fini turistici del patrimonio monumentale, archeologico e culturale, alcuni interventi ricadenti nel ciclo integrato della risorsa idrica, la localizzazione di una scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni delle regioni meridionali e dei Paesi dell'Europa centro orientale.

3.3 - Nell'ambito di questi obiettivi ed interventi le parti concordano di stipulare, contemporaneamente alla presente Intesa, gli Accordi di programma quadro relativi ai settori 1), 2), 3) di cui al punto precedente, secondo i contenuti indicati nel successivo art.6, comma 1;

3.4 - Le parti concordano che la presente Intesa sarà integrata - in un contesto di effettivo partenariato istituzionale e con la concertazione delle parti economiche e sociali - con programmi ed interventi inseriti nell'ambito di successivi Accordi di programma riguardanti gli obiettivi di cui al punto 3.2.

I tempi entro cui pervenire alla definizione e alla stipula di tali Accordi di programma quadro sono indicati nella tabella B.

Art.4 - Quadro finanziario dell'Intesa

Le parti, sulla base della ricognizione fatta dal Comitato tecnico, concordano che per la realizzazione degli Accordi di programma di cui all'art.3, comma 3.3, siano destinate, nel periodo 1999-2005, le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle azioni di cui al successivo art.6, così come esposte nella tabella A allegata.

Le parti concordano altresì che tali risorse saranno integrate con quelle necessarie alla copertura dell'Accordo sulle risorse idriche e con quelle necessarie alla esecuzione degli interventi previsti negli Accordi di programma quadro da rimodularsi o stipularsi successivamente.

Per il finanziamento degli interventi di viabilità di interesse della Val D'Agri di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 Ottobre 1998, il disegno di legge finanziaria 2000 prevede l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002. L'ammontare del finanziamento attivabile è stimato in lire 300 miliardi, valore soggetto a possibili variazioni dovute alla composizione del mutuo ed al relativo tasso di interesse applicato. I costi di realizzazione delle opere sono stimati in lire 400 miliardi. Nel corso dell'attuazione si valuteranno le azioni necessarie a completare la copertura finanziaria qualora le stime riportate fossero confermate.

Art.5 - Principio di leale collaborazione

Le Amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Intesa istituzionale di programma, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le amministrazioni centrali e regionali si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a rendere operativi interventi previsti nella presente Intesa con l'obiettivo, per quanto di propria competenza, di pervenire alla massima possibile semplificazione.

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Art.6 - Accordi di Programma Quadro

6.1 - Per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune indicati al precedente articolo 3, le parti concordano di stipulare contemporaneamente alla presente Intesa i seguenti Accordi di programma quadro:

APQ1: Infrastrutture di collegamento viario.

Gli obiettivi perseguiti riguardano il completamento di alcune infrastrutture viarie che, programmate ed in corso di realizzazione da tempo, rappresentano la dotazione infrastrutturale minima perché la regione possa dotarsi di un livello di servizio nel settore, sufficiente a sostenerne i processi di crescita, sulla base di un "sistema-territorio aperto", nel quale cioè la riorganizzazione dei segmenti di comunicazione permetteranno di integrare il territorio regionale con le grandi infrastrutture di collegamento nazionale e, all'interno, di rafforzare la coesione del sistema regione. A tal fine sono comprese nel presente APQ le infrastrutture viarie individuate nel Protocollo del 7 ottobre 1998 sullo sviluppo della Val D'Agri.

APQ2: Infrastrutture per il trasporto ferroviario e per sistemi di mobilità e scambio.

Gli interventi mirano a completare la rete ferroviaria della regione e ad accrescerne il livello di efficienza funzionale, attuando il disegno dell'inserimento in rete di Matera sulla direttrice Bari-Altamura-Matera-Ferrandina, integrando la connessione di quest'ultima sulla Napoli-Potenza-Taranto, e ad assicurare il completamento di alcune opere significative per gli attesi risultati di razionalizzazione dei sistemi di esercizio o di innovazione funzionale. In tale quadro si colloca l'ampliamento dell'avio superficie di Grumento, inserito nel già citato Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 sullo sviluppo della Val D'Agri, da destinare a servizio di sicurezza e protezione civile, principalmente per la zona di coltivazione degli idrocarburi.

APQ3: Attuazione del piano di programmazione sanitaria.

Sulla base della programmazione regionale di settore e tenuto conto di quanto deciso dalla delibera CIPE del 6 maggio 1998 n. 52, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie dello Stato destinate all'edilizia sanitaria, l'obiettivo consiste nella rapida realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale degli investimenti, relativo alla seconda fase di attuazione del Programma straordinario nazionale ex art. 20, L. 67/88. Sono ivi compresi gli interventi per l'adeguamento agli standard nazionali, in applicazione della normativa vigente, e per il completamento della rete dei servizi territoriali. Nel corso dell'anno 2000 si provvederà alla aggiudicazione dei relativi appalti e all'apertura dei cantieri.

CONSIDERATO che il Governo e la Regione condividono l'importanza dell'ulteriore diffusione degli strumenti di programmazione negoziata anche in relazione alle possibilità di applicazione delle agevolazioni ai settori dell'agricoltura e del turismo:

CONSIDERATO che gli atti e i processi di programmazione regionale e sub-regionale ed i connessi interventi prima richiamati, così come i documenti di programmazione nazionale definiti o in corso di discussione, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento e trasporto e di edilizia sanitaria, alla difesa del suolo, alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, in primo luogo quella idrica e del patrimonio storico-culturale, alla promozione della ricerca e dell'innovazione, costituiscono la base programmatica sulla quale si è proceduto alla definizione degli obiettivi e degli interventi realizzabili con la presente Intesa e con le sue successive integrazioni:

PRESO ATTO che le modalità di elaborazione delle Intese richiedono un più approfondito confronto programmatico sull'insieme della materie e settori ritenuti prioritari e che quindi per i suddetti motivi sono necessarie successive specifiche integrazioni alla presente Intesa nei tempi e modi indicati agli artt.3, 4 e 6;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n. 1229 del 10 novembre 1999, con cui viene espresso parere favorevole alla definizione degli atti relativi all'Intesa Istituzionale di Programma allegati alla delibera medesima secondo i principi contenuti nei documenti di riferimento ed alla sottoscrizione degli stessi da parte del Presidente della Giunta, perfezionati secondo le risultanze del dibattito consiliare ed estendendo l'area degli Accordi di programma quadro alle materie del sisma del 1980 e della forestazione:

SENTITA la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 2 dicembre 1999:

VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 1999 con cui viene approvata la presente Intesa, si stipula:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema
ed il Presidente della Giunta della Regione Basilicata Prof. Angelo Raffaele Dinardo

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto dell'intesa.

Costituiscono oggetto della presente Intesa, di cui le premesse formano parte integrante, gli obiettivi di sviluppo in ambito regionale di cui all'art.3, verso cui far convergere l'azione delle parti, i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune le cui singole iniziative

saranno individuate - in sede di definizione degli strumenti di attuazione - tenendo conto dell'esigenza di assicurare i collegamenti funzionali, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, gli Accordi di programma quadro per i quali vengono stabiliti i criteri, i tempi ed i modi per la loro sottoscrizione.

Le finalità e gli obiettivi degli Accordi stessi sono descritti puntualmente nell'allegato alla presente Intesa.

Art.2 - Durata dell'Intesa

La presente Intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma quadro, fermo restando quanto previsto relativamente all'aggiornamento e alla riprogrammazione di cui al successivo art. 11.

Art.3 - Obiettivi dell'Intesa

3.1 - Le parti concordano nell'identificare come finalità di carattere generale della presente Intesa il perseguimento delle azioni di aggiustamento strutturale che consenta la graduale riduzione del divario nella dotazione infrastrutturale e nella competitività del sistema regionale rispetto al resto del Paese, nel quadro di un processo di sviluppo armonico ed equilibrato.

3.2 - Le parti concordano altresì nel ritenere che dette finalità possano essere tradotte nei seguenti obiettivi specifici, da realizzarsi attraverso l'attuazione di piani pluriennali e di gruppi di interventi, nei settori di interesse comune:

1. Infrastrutture di collegamento viario;
2. Infrastrutture di trasporto ferroviario e sistemi di mobilità e scambio;
3. Attuazione del piano di programmazione sanitaria;
4. Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche. Programma di interventi di cui all'Accordo di Programma ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36, stipulato in data 5 agosto 1999 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, in materia di pianificazione dei trasferimenti interregionali e dell'utilizzo delle risorse idriche;
5. Difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell'ambiente rurale;
6. Valorizzazione dei Beni monumentali, archeologici e culturali;
7. Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica.

Con specifico riferimento allo sviluppo locale, le parti concordano sull'opportunità di promuovere lo sviluppo socio-economico della Regione attraverso misure di sostegno alle imprese, finanziate anche con le risorse derivanti dalla riprogrammazione delle somme assegnate all'Accordo di programma della Val Basento, effettuata con delibera CIPE del 30 giugno 1999, n. 120, e destinate alla presente Intesa. A tale obiettivo concorreranno anche i proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse petrolifere spettanti alla Regione.

Art.8 - Estensione della disciplina dell'Intesa

8.1 - Le disposizioni dell'Intesa si estendono anche agli interventi ed ai programmi oggetto di intese, accordi, patti e analoghe tipologie negoziali anteriormente stipulate tra Amministrazioni centrali e la Regione Basilicata. Essi sono inclusi tra gli strumenti di attuazione dell'Intesa e ad essa resi funzionali.

8.2. - Le parti concordano che costituiscono parte integrante dell'Intesa, dal momento della loro approvazione, i Patti territoriali promossi dalle autonomie locali e gli altri strumenti di programmazione negoziata che saranno attivati sul territorio regionale e tutte le azioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, riconducibili specificamente al sostegno dello sviluppo socio economico di aree e dell'intera regione, mediante interventi plurisettoriali finalizzati.

Attualmente sono attivati i seguenti strumenti della programmazione negoziata:

- Il Patto territoriale dell'Area Sud della provincia di Potenza;
- Il Patto territoriale di Matera;
- Il contratto d'area della provincia di Potenza;

8.3. - È affidata alla Regione Basilicata, d'intesa con i Ministeri competenti, la definizione degli strumenti con cui attuare le misure della Delibera CIPE n 120 del 30/06/1999. Entro il 31/01/2000 la Regione provvederà a pubblicare le modalità di accesso agli incentivi per gli investimenti produttivi. Con riferimento al punto 2 della Delibera CIPE n. 120/99, il Servizio di Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro presenterà, entro il 30/06/2000, una relazione sullo stato di avanzamento del programma di incentivi ai nuovi investimenti produttivi finanziati in base alla delibera CIPE n. 120, con la finalità di monitorarne l'utilizzo.

8.4. - Il Governo e la Regione ribadiscono il comune impegno allo sviluppo della programmazione negoziata anche in relazione alla possibilità di estensione ai distretti industriali ed ai settori dell'agricoltura e del turismo.

Art. 9- Comitato Istituzionale di Gestione

9.1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato Istituzionale di gestione". Esso è presieduto dal Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica o suo delegato ed è composto di 8 membri, di cui 4 in rappresentanza del Governo e 4 in rappresentanza della Giunta Regionale della Basilicata.

Rappresentanti del Governo	On. Prof. Giorgio Macciotta- Sottosegretario di Stato al Tesoro, Bilancio e Programmazione economica
	On. Avv. Antonio Bargone Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici
	On. Luca Danese Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione
	On. Sottosegretario di Stato alla Sanità

Rappresentanti della Giunta	Dott. Rocco Colangelo	Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria
	Sig. Salvatore Biasi	Assessore all'assetto del Territorio
	Dott. Carlo Chiurazzi	Assessore alle Attività Produttive
	Arch. Filippo Bubbico	Assessore alla Sicurezza Sociale

9.2. Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente per quanto concerne la delegazione del Governo e su indicazione del Presidente della Giunta per quanto riguarda la delegazione della Regione.

Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 10.

9.3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo art. 10.

La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

9.4. Al Comitato istituzionale possono partecipare in modo paritetico rappresentanti del Governo e della Regione in relazione a specifici argomenti.

9.5. Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo formule e modalità che verranno stabilite dalla Conferenza stessa.

9.6. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da una pubblica amministrazione nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, il Comitato istituzionale di gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente per materia provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

9.7. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Basilicata, su richiesta del Comitato istituzionale di gestione, dispone la revoca immediata del finanziamento senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti della persona cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie. Le risorse revocate possono essere riprogrammate con la procedura di cui al successivo articolo 11.

ART. 10 - Comitato paritetico di attuazione

10.1. E' istituito il Comitato paritetico di attuazione che svolge funzioni di supporto tecnico al Comitato Istituzionale di gestione ed è composto di 8 membri di cui 4 designati dal Governo e 4 dalla Giunta della Regione Basilicata.

Rappresentanti ministeriali

Ministero del Tesoro. Bilancio e Programmazione economica:

- Dott.ssa Antonella Manno. Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione.

Ministero dei Lavori Pubblici

- Dott. Aldo Cappiello. Direttore della Direzione Generale Difesa del Suolo

Ministero dei Trasporti e della Navigazione:

- Dott. Arturo Pane, Servizio Pianificazione e Programmazione. Dirigente dell'Unità Operativa Prog.2;
- in qualità di supplente: Dott.ssa Stefania Montesanti. Direttore Amministrativo dell'Unità Operativa Prog.2;

Ministero della Sanità

•

Rappresentanti regionali

Dott. Nicola Damiano, Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria

Dott. Edmondo Ciriello, Dirigente Generale Dipartimento Assento del Territorio

Dott. Stefano Zoccali, Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive

— Ing. Giuseppe Esposito, Dirigente Struttura per la Programmazione Negoziata

10.2. Alle sedute del Comitato paritetico possono altresì essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti dell'Amministrazione centrale, dell'Ente locale o altro soggetto pubblico o privato, coinvolti nella programmazione, nel finanziamento o nella realizzazione dell'intervento, nonché nel procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo.

10.3. Il Comitato paritetico, sulla base delle risultanze dei periodici monitoraggi effettuati in ordine allo stato di attuazione dei singoli interventi, predispone rapporti semestrali sullo stato di attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi nel programma triennale ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti assegnati ed alla riprogrammazione degli interventi.

10.4. Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante del Governo, che provvede alle convocazioni, anche su richiesta dei membri di parte regionale.

Art.11 - Verifica e aggiornamento dell'Intesa

11.1 - La verifica complessiva degli obiettivi dell'intesa e dei suoi strumenti attuativi è effettuata con cadenza annuale dal Comitato istituzionale di gestione sulla base della relazione predisposta dal Comitato paritetico di attuazione.

11.2 - A seguito delle risultanze della verifica annuale, nonché delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa, ed alla riprogrammazione delle relative risorse.

11.3 - Sulla medesima base, e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato istituzionale di gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi di attuazione dell'Intesa e la riprogrammazione delle risorse.

11.4 - Le decisioni di cui al comma 11.2 e 11.3 sono prese all'unanimità dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
On. Massimo D'Alema

Il Presidente della Giunta
della Regione Basilicata
Prof. Angelo Raffaele Dinardo

Roma, 21 dicembre 1999

TAB. A-Quadro finanziario generale dell'Intesa Istituzionale di Programma

12

APQ 1: Infrastrutture di collegamento viario

Quadro finanziario (milioni)									
Fonti	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
A. Stato:									
Delibera CIPE n. 142/99									13.418
Completam. Del. CIPE n. 52/99									55.000
Delibera CIPE n. 74/97									70.000
Fondi Protocollo 7/10/99 ex Legge Finanziaria 2000									400.000
Min. LL.PP. ANAS								verifica	204.000
Totale A	0	0	0	0	0	0	0	0	772.418
B. Fondi U.E. 2000 - 2006									216.000
C. Regioni (fondi ordinari e P.O.R.)									181.000
TOTALE A+B+C	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.418

APQ 2: Infrastrutture per il trasporto ferroviario e per sistemi di mobilità e scambio

Quadro finanziario (milioni)									
Fonti	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
A. Stato:									
CDP Min. FE.SS. 1994 - 2000									116.000
1° Addendum CdP 1994-2000									53.000
Legge n. 910/85									50.316
Legge n. 611/96									7.000
Legge n. 231/92									15.796
Legge n. 240/93									16.381
Delibera CIPE n. 74/97									70.000
Decreto Ministro Trasporti									
687/99 ex Protocollo 7/10/98									35.000
Val D'Agn									
SDF Acropoli ex L. 208/98									150
Accordo Prog. Val Basento intersporo Ferrandina									14.450
Totale A	0	0	0	0	0	0	0	0	381.093
B. Regione									77.150
C. Privati									28.845
TOTALE A+B+C+T	0	0	0	0	0	0	0	0	487.088

1.089.418

TAB. A-Quadro finanziario generale dell'Intesa Istituzionale di Programma

APQ 3:Attuazione del piano di programmazione sanitaria.

Fonti	Quadro finanziario (milioni)								Totale
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
A. Stato legge. 67/87, art. 29									241.592
B. Regione									52.742
TOTALE A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	294.334

Completamenti e studi di fattibilità Legge n. 208/98

Fonti	Quadro finanziario (milioni)								Totale
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
A. Stato:									
a) Ministero del Tesoro Delib. CIPE n. 52/99: di cui:									
- Completamenti (1)									37.000
- Studi di fattibilità (2)									2.870
Pres. Cons. Min. cof. SDF									245
Ministero BB.CC. Cof. SDF									50
Totale A	0	0	0	0	0	0	0	0	40.165
B. Regione									
a) Del CIPE n. 52/99, di cui:									
- Completamenti									1
- Co-finanziamento SDF (2)									2.575
Totale B	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575
TOTALE (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	42.740

NOTA (1): opere diverse da quelle di viabilità che sono inserite in APQ;
 NOTA (2): escluso SDF aeroporto, incluso in APQ2

Accordo di Programma Val Barento

Fonti	Quadro finanziario (milioni)								Totale
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
A. Stato:									
a) Ministero del Tesoro (Delibera CIPE n. 120/99)									212.144
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	212.144

TAB. A - Quadro finanziario generale dell'Intesa Istituzionale di Programma

RIEPILO COMPLESSIVO

Fonti	Quadro finanziario (miliardi)										Totale	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
A. STATO												
Ministero del Tesoro, Bilancio e P.L.: Del. C.P.P. n. 5349 di cui:												97.600
- Completamenti												3.415
- Studi di fattibilità (SDF)												14.250
Associazione Prog. Val Basso inoccupato Ferrandina												212.111
Accordo Prog. Val Basso inoccupati sviluppo locale (Del. C.P.P. n. 12899)												30.000
IRI/Enel C.P.P. n. 7597												30.000
IRI/Enel C.P.P. n. 6898												43.118
IRI/Enel C.P.P. n. 14290												100.000
Fondi Finanziario 7/10/98 ex Legge Finanziaria 2000												740.500
Ministero della Sanità Legge 6787 art. 20												200.000
Mio T.E. PP. ANAS												916.000
Fondi U.E. 2000 2006												110.000
Debita C.P.P. n. 14299												53.000
Mio Trasporti di cui:												50.000
C.P.P. Min. T. SS 1991 - 2000												7.000
F. Addebiato C30 1991-2000												13.000
Legge n. 91086												10.000
Legge n. 61196												38.000
Legge n. 21092												1.000
Legge n. 24090												10.000
Decreto Ministro - Trasporti 68193 CA												38.000
Protezione 2/10/98 Val D'Agri												1.000.000
TOTALE A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.063.412
B. REGIONE BASILICATA												
L. 20893 C.P.P. 07/94												20.000
- Contribuzione SIDI												55.000
Viabilità												50.000
Intervento MI La Murgia Genovese												50.000
Collaborazione avanzata Polceci												15.000
Edilizia sociale												50.000
Fondi P.O.R. 2000/2006												26.000
TOTALE B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.000
C. PRIVATI												
Spese Private												28.000
TOTALE A+B+C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.732

Fonte: Regione Basilicata

Tabella B - Accordi di programma quadro previsti dall'Intesa

Accordi di programma quadro	Data presunta di stipula degli Accordi di programma quadro
Infrastrutture di collegamento viario	contemporanea stipula Intesa
Infrastrutture per il trasporto ferroviario e per sistemi di mobilità e scambio.	contemporanea stipula Intesa
Attuazione del piano di programmazione sanitaria	contemporanea stipula Intesa
Interventi infrastrutturali di cui all'Accordo di Programma ex articolo 17 della legge 5/1/1994, n.36, stipulato tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, in materia di pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche	Entro 3 mesi dalla stipula dell'intesa
Difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell'ambiente rurale	Entro 9 mesi dalla stipula dell'intesa
Valorizzazione dei Beni monumentali, archeologici e culturali	Entro 9 mesi dalla stipula dell'intesa
Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica	Entro 9 mesi dalla stipula dell'intesa

Tabella C - Studi di fattibilità per opere infrastrutturali Delibera CIPE n. 106/99

Anni, ne prevedute	Denominazione	Delibera CIPE (mil- ioni)	Contribuzione regionale (milioni)
aa.rr.	Sistema integrato dei trasporti sulla direttrice sud-nord (collegamento trasversale tra l'asse Tirrenico e l'asse Adriatico)	600	600
PCM	Scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni delle regioni meridionali e dei Paesi dell'Europa centro-orientale	215	0
aa.rr.	Realizzazione di un aeroporto civile della Basilicata (ipotesi progettuali alternative)	150	150
aa.rr.	Sistema delle connessioni stradali lungo la direttrice est-ovest (itinerario Murgia-Pollino)	200	200
aa.rr.	Itinerari alternativi collegamento stradale delle aree industriali ex L. 219/81 (Baragiano-Vitalba)	100	100
aa.rr.	Valorizzazione a fini turistici delle emergenze storiche, archeologiche e monumentali della regione	175	175
aa.rr.	Corridoro di valico tra le valli del Basento e del Bradano (itinerario Potenza-Matera)	175	175
aa.rr.	Collegamento meccanizzato dei nodi urbani principali del territorio comunale di Maratea	100	100
aa.rr.	"Progetto Borgo Albergo" - Sistema integrato centri storici Appennino meridionale e per conservazione patrimonio culturale e creazione di un itinerario turistico interregionale	125	125
aa.rr.	Sistema portuale integrato sulla fascia costiera Ionica pugliese e lucana ed integrazione dei sistemi territoriali e turistici dell'arco ionico (da concertare con regione Puglia)	250	250
aa.rr.	Disinquinamento del fiume Noce tramite la normalizzazione delle reti fognanti e degli impianti di depurazione dei comuni della valle del Noce	150	150
aa.rr.	Riuso acque basse ionico-lucane	150	150
BB.CC.	Studio per l'attivazione del Parco Urbano dei Palmenti	50	0
aa.rr.	Percorsi attrezzati tra Ionico e Tirreno attraverso i parchi e lungo i percorsi dismessi delle ferrovie Potenza-Pignola-Laurenzana e Matera-Montalbano	100	100
aa.rr.	Utilizzazione afflussi invaso Cogliandrino	150	150
aa.rr.	Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento degli impianti irrigui, con recupero efficienza idraulica e risparmio idrico	200	200
aa.rr.	Piano di razionalizzazione dei collettori fognanti e degli impianti di depurazione dei comuni di Melfi, Lavello e Rionero	100	100

BOZZA 10/11/99 8 40

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER LA BASILICATA

Accordo di programma quadro per la viabilità

Visto l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura

APQSTRADI:BAS

10/11/99

di spese e contabili”;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

Vista l'Intesa istituzionale di programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione della Basilicata approvata dal CIPE il xx.xx.1999

Vista la deliberazione regionale che designa:

Assessori

Dirigenti

Quali membri del Comitato istituzionale di gestione

Quali membri del Comitato paritetico di attuazione

Visto il
che designa:

Sottosegretari

Dirigenti

Quali membri del Comitato istituzionale di gestione

Quali membri del Comitato paritetico di attuazione

Considerato che la suddetta Intesa istituzionale di programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di

APQSTRADIBAS

Accordi di programma quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

Considerato che la suddetta Intesa Istituzionale richiama il Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, riguardante un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelerare lo sviluppo socio - economico delle aree della regione (Val D'Agri), interessate all'estrazione degli idrocarburi, tra cui gli interventi di infrastrutturazione viaria per il completamento delle strade statali "Saurina" e "Tito-Brienza";

Considerato che con delibera CIPE 21 aprile 1999, n. 52, pubblicata sul S.O. n. 133 della G.U. del 16/07/1999, sono risultate finanziate nella Regione Basilicata n. 5 opere stradali, per un impegno finanziario complessivo pari a L. 55 miliardi;

Considerato che in tale ottica le infrastrutture stradali prioritarie su cui sono necessari interventi di adeguamento si possono sintetizzare nelle tabelle allegate;

Considerato in particolare che la suddetta Intesa contiene l'impegno per la stipulazione di un Accordo di programma quadro in materia di viabilità e mobilità;

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
- il Ministero dei Lavori Pubblici
- la Regione Basilicata

il seguente ente funzionale:

- ANAS

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo I Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato a sviluppare gli interventi prioritari del sistema infrastrutturale relativo alla viabilità nell'arco di tempo 1999-2005;

2. Il suddetto obiettivo è perseguito attraverso n. 18 interventi stradali, costituenti l'oggetto del presente Accordo, elencati nell'allegato 1 (Quadro finanziario) e dettagliatamente illustrati nelle schede di cui all'allegato 2); entrambi gli allegati sono parte integrante del presente atto. Le suddette schede recano, per ciascun intervento, l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, al soggetto responsabile, al progetto tecnico attuativo dell'intervento, ai soggetti attuatori, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, nonché alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli impegni derivanti ai soggetti competenti relativamente all'emissione di autorizzazioni, nulla osta o

altri atti necessari all'attuazione del progetto stesso ed eventuale individuazione di termini ridotti per la loro emissione.

3. Le parti concordano di pervenire alla stipula di eventuali successivi Accordi di programma quadro per l'accelerazione della realizzazione di specifiche ulteriori iniziative, anche in previsione della futura disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

4. Il finanziamento degli interventi di viabilità, ricadenti in Val D'Agri, relativi alla strade statali "Saurina" e "Tito-Brienza" previsti dal Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata avverrà con gli stanziamenti stabiliti dall'art. _____ della legge finanziaria per l'anno 2000.

Articolo 2

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di programma quadro;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli Accordi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro;
- d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata ai sensi del successivo art. 9.

2. Fatto salvo quanto verrà stabilito in sede di conferimenti alla Regione ai sensi del d.lgs. 112/98, le disposizioni contenute nel presente atto sostituiscono e innovano le disposizioni eventualmente contenute in Accordi, parti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra la Regione e i soggetti pubblici e/o privati sottoscrittori del presente Accordo strettamente inerenti ai programmi ed agli interventi oggetto dell'Accordo di programma quadro.

Articolo 3

Interventi e studi oggetto del presente Accordo

Gli interventi inclusi nel presente Accordo, in quanto ritenuti prioritari in base ai documenti programmatici della Regione e delle Amministrazioni centrali, dotati di copertura finanziaria deliberata o programmata per i quali risulta utile l'iscrizione nell'accordo anche ai fini del

monitoraggio durante la realizzazione, sono i seguenti:

- a) completamento del raddoppio della strada statale Ionica, n. 106, con la realizzazione di n. tre lotti e dello studio di fattibilità dell'attraversamento dell'abitato di Nova Siri: la Ionica è un'arteria di grande comunicazione al servizio oltre che della Basilicata anche della Puglia e della Calabria, inserita nel TERN ed oggetto di reiterate indicazioni di priorità ed urgenza del Ministero dei Lavori Pubblici, considerata la classificazione di itinerario internazionale;
- b) completamento della strada statale Bradanica, n. 655, quale arteria di congiunzione tra le aree di interesse sovraregionale di Puglia e Basilicata, come la città di Matera ed il suo hinterland, con gli insediamenti produttivi del mobile imbottito, e il melfese, con gli insediamenti Fiat-Sata, e di attraversamento, lungo i confini delle due regioni, di aree a forte e sviluppata vocazione agricola, oggetto di interventi di estensione dell'irrigazione: i lotti indicati nell'accordo sono tutti provvisti di copertura finanziaria deliberata o programmata, tranne quello di La Martella, che rappresenta il tratto ultimo e terminale dell'opera, in agro di Matera, per il quale in questo accordo vengono individuate le risorse finanziarie occorrenti;
- c) completamento, anche per lotti funzionali, del collegamento tra la SS. Fondo Valle del Noce n. 585 e l'autostrada A3 Salerno Reggio C., nel comune di Lauria, previa redazione della progettazione esecutiva ed individuazione dei lotti realizzabili commisurati con le disponibilità indicate nel presente accordo, in quanto itinerario di maggiore penetrazione verso le località turistiche di Maratea e della costa tirrenica calabrese, oltre che infrastruttura alternativa e di sicurezza, per la mobilità individuale e commerciale, oggi obbligato alla percorrenza della Fondo Valle del Noce sino allo svincolo di Lagonegro nord dell'A3;
- d) adeguamento allo standard CNR III della strada statale Matera Altamura, n. 99, lotto 3°, in quanto appartenente alla relazione Matera Bari, già interessata da rilevanti volumi di traffico, destinati ad ulteriormente incrementarsi;
- e) studio di fattibilità, finanziato con fondi ex delibera CIPE 9/7/98, sull'adeguamento al tipo III CNR raddoppio dell'itinerario Potenza Melfi Candela ed degli interventi di messa in sicurezza dell'arteria (secondo protocollo stipulato tra ANAS e Regione in data 01.06.1999), interessata da volumi crescenti di traffico anche in seguito all'insediamento Fiat-Sata di Melfi, ed avvio degli interventi più urgenti risultanti dagli studi di cui sopra;
- f) interventi di completamento di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Articolo 4 Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo del presente Accordo di programma quadro ammonta a £. 1.071.918 milioni avendo detratto al costo complessivo preventivato delle opere da realizzare, pari a £. 1.103.618 milioni, i prevedibili ribassi d'asta (20% circa) derivanti dagli appalti già in corso o di prossimo espletamento quantificati in £. 31.700 milioni.

2. Il presente accordo quadro prevede la copertura finanziaria di Lire 216.000 milioni per la realizzazione dell' VIII e IX lotto della strada statale SS 106, a valere su fondi strutturali 2000-2006, la cui indicazione di priorità nazionale è contenuta nel Programma Operativo Nazionale Trasporti in fase di preparazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto concerne la viabilità. Tale intervento ed ordine di priorità è stato oggetto di concertazione con la Regione Basilicata. I finanziamenti previsti a valere sui fondi strutturali saranno attivabili dopo l'approvazione del PON secondo le procedure previste dai regolamenti comunitari.

3. La copertura finanziaria, per quanto riguarda fondi dello Stato, è assicurata come di seguito indicato:

- 1) L. 43.418 mil. dai fondi di cui per le aree depresse anno 1999, attribuiti al territorio della Basilicata con delibera CIPE 142/99;
- 2) L. 46.000 mil. dai fondi che saranno attribuiti al P.O.R. 2000-2006 della Basilicata;
- 3) L. 70.000 mil ex delibera CIPE 23/4/97, n. 74;
- 4) L. 216.000 da fondi del Programma Operativo Nazionale relativo alle grandi infrastrutture di rete come indicato al precedente comma 2.
- 5) L. 204.000 mil. dalla pianificazione ANAS nell'arco temporale 2000-2005.
- 6) L. 400.000 mil., per le strade del protocollo d'Intesa sulla Val d'Agri, da stanziamenti previsti dall'art. ___ della legge finanziaria per l'anno 2000, come indicato al precedente art. 1, comma 4;
- 7) L. 55.000 milioni a valere sulla quota di risorse spettante alla Basilicata ex delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999.

In particolare, l'ammontare di L. 170.000 mil. di cui al punto 5 è stato ottenuto calcolando la somma di £. 63.418 miliardi già prevista nel Piano Triennale 1997-1999, proiettata per due successive pianificazioni triennali e depurata del 20 % per prevedibili ribassi d'asta, ulteriormente integrata con la previsione di consolidare sulla pianificazione in materia di viabilità le risorse a tal fine attribuite dal CIPE con delibera n. 74/97, pari a £. 70.000 milioni rivedere.

3. Il cofinanziamento regionale è stabilito, come specificato all'art.4 dell'Intesa, nel modo seguente:
 - L. 55.000 milioni a valere su impegni già assunti sul bilancio regionale in precedenti esercizi finanziari.

4. Pertanto, la copertura finanziaria complessiva del presente Accordo è così programmata:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Totale
Stato:								
P. O. N. Trasporti: 2000-2006								216.000
Proiezione programmazione ANAS								204000
Delibera CIPE n. 142/99								43.418
Delibera CIPE n. 74/97								70.000
Fondi Prot.7/10/998 ex legge Finanziaria 2000								400.000
Delibera CIPE n. 52/99								55.000
Regione:								
Bilancio regionale								55.000
Fondi P.O.R. 2000-2006								46.000
Totale								1.089.418

5. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.

Art. 5
Interventi stradali

1. Gli interventi stradali sono finanziati secondo la seguente tabella riassuntiva:

Esercizio finanziario	Soggetti finanziatori e quote in 000			TOTALE
	Stato	Regione	Altri	
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
TOTALE	998.418	101.000		1.089.418

2. Le parti concordano altresì che le economiche realizzate sui lavori di cui al presente Accordo saranno riprogrammate dagli organi di governo dell'Intesa al fine di un loro utilizzo per altri interventi nel territorio regionale.

3. Le parti concordano di non inserire nel presente Accordo il tratto autostradale della A3 SA-RC, ricadente in territorio lucano, in quanto i relativi interventi vengono finanziati in modo unitario lungo l'intera arteria.

Art. 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, individuano quale soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
- promuovere, su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi;
- trasmettere al Comitato paritetico di attuazione, con cadenza semestrale, le schede di monitoraggio

BOZZA 09/1/96 9.53

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER LA BASILICATA

Accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario e per sistemi di mobilità e scambio.

Visto l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

APQTRASPORTIBAS

Stampa Regione

u

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1991, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

Vista l'Intesa istituzionale di programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione della Basilicata approvata dal CIPE il xx.xx.1999

VISTO il decreto legislativo 19 Novembre 1997 n. 422 per il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 Marzo 1997, n.59;

Visti gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, che indicano i membri del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione;

Considerato che la suddetta Intesa istituzionale di programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di programma quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

Considerato che la suddetta Intesa Istituzionale richiama il Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, riguardante un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelerare lo sviluppo socio - economico delle aree della regione (Val D'Agri), interessate all'estrazione degli idrocarburi, tra cui il completamento della struttura dell'avio superficie di Grumento;

Considerato che la suddetta Intesa Istituzionale richiama inoltre il Protocollo d'Intesa del 10 febbraio 1999 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Civile, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Gestione Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, integrativo del Protocollo d'Intenti del 15 maggio 1998, riguardante la "Razionalizzazione e l'efficientamento della linea ferroviaria Matera - Bari, con adeguamento del tracciato F.A.L. a scartamento ordinario e proseguimento della relazione Ferrandina - Matera La Martella";

Considerato in particolare che la suddetta Intesa contiene l'impegno per la stipulazione di un Accordo di programma quadro in materia di trasporti ferroviari e sistemi di mobilità e scambio:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
- la Regione Basilicata,
- le F. S. S.p.A.

6. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il comitato istituzionale di gestione assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
7. La revoca del finanziamento non crea pregiudizio per l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
8. Le risorse revocate sono riprogrammate all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Articolo 10
Disposizioni generali

1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione e dei soggetti sottoscrittori il presente accordo, possono aderire al presente accordo di programma quadro altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. Conformemente a quanto previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma, il presente Accordo impegna le parti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui agli articoli 10, 11 e 12 dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
4. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.
5. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di gestione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Allegato 1

QUADRO FINANZIARIO

(in miliardi di euro)

Opere	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	stato	regione	stato	regione	stato	regione	stato	regione	stato	regione	stato	regione
1. SS 192 - Spina 7 - 2000												
2. SS 192 - Spina 7 - 2001												
3. SS 192 - Spina 7 - 2002												
4. SS 192 - Spina 7 - 2003												
5. SS 192 - Spina 7 - 2004												
6. SS 192 - Spina 7 - 2005												
7. SS 192 - Spina 7 - 2006												
8. SS 192 - Spina 7 - 2007												
9. SS 192 - Spina 7 - 2008												
10. SS 192 - Spina 7 - 2009												
11. SS 192 - Spina 7 - 2010												
12. SS 192 - Spina 7 - 2011												
13. SS 192 - Spina 7 - 2012												
14. SS 192 - Spina 7 - 2013												
15. SS 192 - Spina 7 - 2014												
16. SS 192 - Spina 7 - 2015												
17. SS 192 - Spina 7 - 2016												
18. SS 192 - Spina 7 - 2017												
19. SS 192 - Spina 7 - 2018												
20. SS 192 - Spina 7 - 2019												
21. SS 192 - Spina 7 - 2020												
22. SS 192 - Spina 7 - 2021												
23. SS 192 - Spina 7 - 2022												
24. SS 192 - Spina 7 - 2023												
25. SS 192 - Spina 7 - 2024												
26. SS 192 - Spina 7 - 2025												
27. SS 192 - Spina 7 - 2026												
28. SS 192 - Spina 7 - 2027												
29. SS 192 - Spina 7 - 2028												
30. SS 192 - Spina 7 - 2029												
31. SS 192 - Spina 7 - 2030												
TOTALE												

490-1115

relative a ciascun intervento;

proporre avanti al Comitato paritetico di attuazione l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art.9 del presente Accordo.

Articolo 7

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

Per ogni intervento previsto dal presente Accordo i soggetti sottoscrittori, al momento della sottoscrizione, dell'Accordo di programma quadro, provvedono alla individuazione ed alla nomina del responsabile della sua realizzazione.

L'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento è effettuata scegliendo tra i soggetti sottoscrittori quello che risulta depositario del maggior numero di attività/impegni, tesi alla realizzazione del singolo intervento, nell'ambito dell'Accordo medesimo.

Il responsabile dell'intervento ha il compito di :

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- compilare, con cadenza almeno trimestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Procedimenti di conciliazione e definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo o di interpretazione ed attuazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art.10 dell'Intesa Istituzionale di Programma, il Comitato di attuazione su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale

dy

impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto

3. Qualora non risulti possibile addiventare ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al Comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio arbitrale cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il predetto collegio arbitrale sarà composto come di seguito indicato:
- qualora le parti litiganti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di un terzo arbitro che fungerà da presidente;
 - qualora le parti litiganti siano tre o più, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di altri due arbitri, dei quali uno fungerà da presidente del collegio. In difetto di accordo, l'ulteriore o gli ulteriori arbitri rispetto a quelli nominati dalle parti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale dovrà comunicare all'altra o alle altre parti i quesiti da sottoporre all'arbitrato, nonché il nominativo del proprio arbitro. Quotora entro venti giorni dalla data di detta comunicazione, la/le controparte/i non abbia/no comunicato il nominativo del proprio arbitro e i propri controquesiti, la nomina del/degli arbitro/i non designato/i sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale è tenuto a pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina, salva proroga concordata tra le parti.

Articolo 9

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alle funzioni di cui al precedente articolo 8 costituiscono agli effetti del presente accordo fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
5. Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti. Il Comitato istituzionale individua le misure da adottare, nominando, se del caso, commissari *ad acta*.

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1 Conferma delle premesse

Le promesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.

Articolo 2 Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi prioritari per l'estensione e l'ammodernamento della rete ferroviaria della regione Basilicata e di altri interventi infrastrutturali relativi alla mobilità, nell'arco temporale 1999-2005;

2. Il suddetto obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di n. 10 interventi, costituenti l'oggetto del presente Accordo, elencati nell'allegato 1 (Quadro finanziario) e dettagliatamente illustrati nelle schede di cui all'allegato 2); entrambi gli allegati sono parte integrante del presente atto. Le suddette schede recano, per ciascun intervento, ai sensi della Legge 662/96 art.2 comma 203, l'indicazione relativa a: "le attività e gli interventi da realizzare con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi, gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8.6.1990 n. 142, le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo", le previsioni circa il costo complessivo e la sua articolazione nel tempo con individuazione delle relative fonti di copertura.

3. Le parti concordano di pervenire alla stipula di eventuali successivi Accordi di programma quadro per l'accelerazione della realizzazione di specifiche ulteriori iniziative, anche in previsione della futura disponibilità di maggiori risorse finanziarie.

4. Le parti altresì si danno atto che la copertura finanziaria del completamento della struttura dell'avoio superficie di Crumento, inserito nel Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998, relativo allo sfruttamento degli idrocarburi della Val D'Agri, fa carico agli stanziamenti ordinari dell'Amministrazione competente, con modalità tali che il predetto intervento risulta finanziato con risorse aggiuntive alle risorse espressamente attribuite all'Intesa Istituzionale.

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente

- Accordo di programma quadro (Allegato 2):
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli Accordi previsti dall'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase della realizzazione degli interventi segnalando tempestivamente al Comitato di Gestione dell'Intesa Istituzionale di programma, le problematiche emergenti ed accertando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata ai sensi del successivo art.9.
 - f) ad introdurre nei bandi di gara dei lavori da affidare, termini coerenti con i tempi programmati nella schede di cui all'Allegato 2 del presente Accordo di programma quadro.

2. le Parti prendono atto che, per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato S.p.A., si applicano le procedure previste dal Contratto di programma tra le F.S. S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3. Fatto salvo quanto verrà stabilito in sede di conferimenti alla Regione ai sensi del D.lgs. n. 112/98, le disposizioni contenute nel presente atto integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in Accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra la Regione e i soggetti pubblici e/o privati sottoscrittori del presente Accordo strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo di programma quadro.

Articolo 4 Interventi e studi oggetto del presente Accordo

Gli interventi e gli studi inclusi nel presente Accordo, in quanto ritenuti prioritari in base ai documenti programmatici della Regione e delle Amministrazioni Centrali, dotati di copertura finanziaria deliberata o programmata per i quali risulta utile l'iscrizione nell'accordo anche ai fini del monitoraggio durante la realizzazione, sono i seguenti:

- 1) completamento del tracciato ferroviario Ferrandina-Matera La Martella-Matera Venusio-Altamura-Bari, secondo le determinazioni già assunte nel Protocollo d'Intesa del 10 febbraio 1999 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Civile, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Gestione Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, integrativo del Protocollo d'Intenti del 15 maggio 1998, riguardante la "Razionalizzazione e l'efficientamento della linea ferroviaria Matera - Bari, con adeguamento del tracciato F.A.L. a scartamento ordinario e proseguimento della relazione Ferrandina - Matera La Martella", distinto in:
 - a) completamento delle progettazioni e della realizzazione della nuova linea Ferrandina-Matera, interamente finanziata.

- b) progettazione e realizzazione della I^a fase funzionale finanziata del progetto di razionalizzazione ed efficientamento della linea FAL Matera-Altamura-Bari, consistente nel prolungamento della linea Ferrandina-Matera da Matera-La Martella a Venusio e nell'adeguamento a standard FS del tratto di linea Venusio-Altamura.
 - c) progettazione e realizzazione, in base agli impegni assunti nei Protocolli d'Intesa richiamati al precedente punto 1), della tratta Altamura-Bari, con finanziamenti da reperire secondo quanto precisato nel successivo art.5, punto 2):
- 2) redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e delle opere dallo studio identificate e condivise, finalizzate all'impiego delle risorse recate dalla legge n. 550/95 e destinate, dal I^a Addendum al Contratto di Programma Ministero dei Trasporti-Ferrovie dello Stato, ad interventi di ammodernamento tecnologico e mantenimento straordinario delle linee F.S. Lucane, nonché al ~~miglioramento~~ del servizio tra Potenza e San Nicola di Melfi;
 - 3) completamento dell'anello metropolitano FAL di Potenza;
 - 4) sdoppiamento binario FAL/FS nella tratta Potenza Avigliano;
 - 5) realizzazione dell'interporto di Tito;
 - 6) realizzazione del centro intermodale di Ferrandina;
 - 7) realizzazione del collegamento meccanizzato Porta Salza - Monte Cocuzzo di Potenza;
 - 8) realizzazione dei lavori di ampliamento dell'avio superficie di Grumento, di cui al Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, riguardante un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della regione (Val D'Agri), interessate all'estrazione degli idrocarburi;
 - 9) completamento dei lavori di cui alla variante progettuale delle tratta ferroviaria Marinella-Venusio delle FAL, redatta per adeguare l'opera all'intervento di cui al precedente punto 1, lettera b);
 - 10) studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un aeroporto civile della Basilicata.

Articolo 5 Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo del presente Accordo di Programma Quadro ammonta a L/mil. 487.088.
2. Le risorse finanziarie per i lavori riguardanti la tratta ferroviaria Altamura-Bari di cui al precedente art.4, punto 1 lettera c), pari presumibilmente a L. 185.000, che non vengono riportate nel quadro finanziario del presente accordo essendo la localizzazione dell'opera esterna ai confini regionali, sono da prevedere a carico dei fondi strutturali 2000-2006, essendo le parti concordi nell'indicare tale intervento tra le priorità nazionali del Programma Operativo Nazionale Trasporti. Tali finanziamenti saranno attivabili dopo l'approvazione del PON secondo le procedure previste dai regolamenti comunitari.
3. La copertura finanziaria, per quanto riguarda fondi dello Stato, è assicurata come di seguito indicato:

Legge n. 910/86 (intervento n. 9)						21.916
Legge n. 611/96						7.000
Legge n. 211/92						15.796
Legge n. 240/90						16.381
Accordo Programma Val Basento						14.450
Del. CIPE 106/99 SDF aeroporto						150
Regione:						
Cofin. Delibera CIPE 106/99						150
Bilancio regionale. capitolo 4440						62.000
Bilancio regionale (DGR n. 660/97)						15.000
Soggetti Privati:						
Collegamento meccan. di Potenza						796
Interporto di Tito						28.049
Totale						487.088

6 La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.

Art. 6

Cronogramma finanziario degli interventi

1. Gli interventi compresi nell'accordo sono finanziati secondo la seguente tabella riassuntiva:

Esercizio finanziario	Soggetti finanziatori e quote in 000.000			TOTALE
	Stato	Regione	Altri	
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
TOTALE	381.093	77.150	28.845	487.088

2. Le parti concordano altresì che le economie, su fondi di provenienza pubblica, realizzate sui lavori di cui al presente Accordo, ad eccezione di quelli di competenza F.S. S.p.A. finanziati dal Contratto di Programma e dei relativi Addendum, saranno riprogrammate dagli organi di governo dell'Intesa al fine di un loro utilizzo per altri interventi nel territorio regionale.

- 1) L. 482.000 mil. già inseriti nel Contratto di Programma 1994-2000 tra Ministero dei Trasporti e le Ferrovie dello Stato, di cui L. 366.100 milioni già contabilizzati e L. 116.000 milioni assegnati per il completamento e la messa in esercizio del nuovo collegamento di cui all'art.4, punto 1, lettera a);
- 2) L. 70.000 mil. ex delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 69, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.4, lettera b);
- 3) L. 53.000 mil. ex 1° Addendum al Contratto di Programma 1994-2000 di riparto delle risorse di cui alla legge n. 550/95, destinati all'intervento di cui al punto 2) del precedente art.4;
- 4) L. 28.400 mil. provenienti dalla legge n. 910/86, per l'anello metropolitano FAL di Potenza;
- 5) L. 7.000 mil. provenienti dalla legge n. 611/96, per lo sdoppiamento binario FAL nella tratta Potenza Avigliano;
- 6) L. 16.381 mil. provenienti dalla legge n. 240/90, per il cofinanziamento dell'interporto di Tito;
- 7) L. 14.450 mil. provenienti dall'Accordo di Programma della Val Basento del 30/12/1987, per il centro intermodale di Ferrandina;
- 8) L. 15.796 mil. provenienti dalla legge n. 211/92, per collegamento meccanizzato Porta Salza-Monte Cocuzzo di Potenza;
- 9) L. 38.000 mil. provenienti da decreto n. 68T del 25 maggio 1999 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, per l'avio superficie di Grumento;
- 10) L. 21.916 mil. provenienti dalla legge n. 910/86, per l'intervento di variante sulla tratta FAL Marinella Venusio, di cui all'art. 4, n. 9;
- 11) L. 150 mil. provenienti dalla delibera CIPE del 30.06.1999, n. 106, recante il finanziamento degli studi di fattibilità nelle regioni del Mezzogiorno.

4. Il cofinanziamento regionale è stabilito nel modo seguente:

- 1) L. 62.000 milioni a valere sul capitolo n. 4440 del Bilancio Regionale, all'uso istituito, destinati all'intervento di cui all'art.4, punto 1, lettera b);
- 2) L. 150 mil. per il cofinanziamento dello studio di fattibilità di cui all'art.4, n. 10; inserito nella delibera CIPE del 30.06.1999, n. 106;
- 3) L. 15.000 mil. ex DGR. N. 660/97, quale cofinanziamento per il collegamento meccanizzato Porta Salza-Monte Cocuzzo di Potenza;

5. Il cofinanziamento dei soggetti privati è stabilito nel modo seguente:

- 1) L. 796 mil. quale cofinanziamento per il collegamento meccanizzato Porta Salza-Monte Cocuzzo di Potenza;
- 2) L. 28.049 mil. quale cofinanziamento per l'interporto di Tito.

6. Pertanto, la copertura finanziaria complessiva del presente Accordo è così programmata:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Totale
Stato:								
CdP Min FF.SS 1994 - 2000								116.000
1° Addendum CdP 1994-2000								53.000
Fondi ordinari Protocollo 7/10/99								38.000
Delibera CIPE n. 69/98								70.000
Legge n. 910/86 (intervento n. 3)								28.400

- compilare, con cadenza almeno semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.F. comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 9

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato paritetico di attuazione su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano il Comitato di attuazione rimette la questione al Comitato istituzionale di gestione, che agirà nei limiti di quanto previsto al comma 8 del successivo art. 10.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Art. 7

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, individuano quale soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro _____

2. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo;
- c) promuovere, su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi;
- e) trasmettere al Comitato paritetico di attuazione, con cadenza semestrale, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento;
- f) individuare ritardi o inadempienze assegnando, nel caso, al soggetto inadempiente, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al comitato paritetico d'attuazione;
- g) proporre avanti al Comitato paritetico di attuazione l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art.9 del presente Accordo.

Articolo 8

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo i soggetti sottoscrittori, al momento della sottoscrizione, dell'Accordo di programma quadro, provvedono alla individuazione ed alla nomina del responsabile della sua realizzazione.

L'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento è effettuata scegliendo tra i soggetti sottoscrittori quello che risulta depositario del maggior numero di attività/impegni, tesi alla realizzazione del singolo intervento, nell'ambito dell'Accordo medesimo.

Il responsabile dell'intervento ha il compito di :

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

impegni assunti con l'accordo stesso.

4. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di gestione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E.- D.P.S. Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale: Dott.ssa Antonella MANNO

Per il Ministero dei Trasporti - Servizio Pianificazione e Programmazione - Ing. FUMERO

Per la Regione Basilicata

Per la Società FS S.p.A.

4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il comitato paritetico propone al comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Il Comitato istituzionale può proporre e adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le controversie, ivi comprese, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, la nomina di commissari ad acta e la riprogrammazione degli interventi previsti nel presente accordo.
8. Ai fini di quanto previsto nei commi 5, 6, 7 del presente articolo, le Parti prendono atto che per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato S.p.A. si applicano le procedure previste dal Contratto di programma tra le F. S. S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e che, la riprogrammazione, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi, esclude, comunque, tutte le opere finanziate alle F.S. S.p.A. in aumento di capitale.
9. Le risorse revocate sono riprogrammate all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Articolo 11 Disposizioni generali

1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione e dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. Conformemente a quanto previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma, il presente Accordo impegna le parti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui agli articoli 10, 11 e 12 dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.

Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopracitata legge n.67 del 1988 - la somma di lire 2.500 miliardi di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi di lire per l'anno 1999;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 che rimodula la disponibilità recata dalla citata legge n. 450/1997 in lire 1830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n.67 del 1988, la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;

VISTO il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n.39, che incrementa le autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 448/1998 di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1998, n.430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n.144 che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed, in particolare, il punto 1 sull'intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), e' previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662/96;

APQsanitàBas

2

Magnum Bergamo

BOZZA
13/1/99

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER LA BASILICATA

Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

APQsanitàBas

- b) alla realizzazione, organizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, così come previsto nei livelli essenziali di assistenza indicati dal P.S.N. 1998-2000, con particolare rilievo per i servizi di riabilitazione e per la rete delle RSA per anziani così come meglio precisato nell'Allegato tecnico al presente accordo di programma quadro;
- c) innovare e potenziare la dotazione tecnologica esistente;
- d) adeguare le strutture e le tecnologie alla normativa vigente in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR. 14 gennaio 1997;
- e) adeguare le strutture e le tecnologie alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- f) prevedere la sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione;

2) L'accordo e' costituito da n. 56 interventi, che si riferiscono ad opere complete facenti parte del programma della Regione Basilicata per gli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67/88, dettagliatamente illustrati nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente accordo e che recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni:

- a) i soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
- b) i contenuti progettuali;
- c) il fabbisogno finanziario;
- d) le fonti di copertura e l'impegno finanziario;
- e) i tempi di attuazione;
- f) le procedure tecnico amministrative per l'attuazione dell'intervento;
- g) i costi di realizzazione con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori;
- h) la data di attivazione della struttura.

3. La Regione garantisce che gli interventi proposti rispondono agli obiettivi generali del Piano sanitario nazionale 1998/2000 e del Piano sanitario regionale volti all'innovazione tecnologica e presuppongono l'adozione di azioni di inventariazione e di valutazione delle tecnologie esistenti.

Articolo 2

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma quadro)

1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo sono:

- a) per il Ministero della Sanità: Prof.ssa Nerina Dirindin, Dirigente generale, Direttore del Dipartimento della Programmazione;
- b) per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Dr.ssa Antonella Manno, Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
- c) per la regione Basilicata: Dott.Ing. Michele VITA, Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza sociale e Politiche Ambientali;

I soggetti sottoscrittori comunicano al responsabile dell'accordo quadro i nominativi dei responsabili di cui al comma 2, lettera g).

u

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n.52 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio», pubblicata sulla G.U. n.169 del 22/7/1998;

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999 n. 141, pubblicata sulla G.U. del che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della sanità, le autorizzazioni in materia di programma di investimenti ai sensi del citato articolo 20 della legge n.67/88;

VISTE le delibere del Consiglio regionale del 29/9/1997 n. 668 di approvazione del "Piano straordinario degli investimenti ex articolo 20 L.67/88. "Programma decennale e triennale" e del 19/10/1999, n. 1215, concernente la "Rimodulazione e l'integrazione del piano di intervento approvato con D.C.R. n. 668/97";

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art.20 della legge 67/1988 - prima fase, caratterizzato da totale impegno delle risorse finanziarie previste, nonché dal completamento di oltre il 75 % degli interventi programmati e lo stato di avanzamento dei lavori dei rimanenti interventi, come indicato nell'allegato C della circolare 10 febbraio del 1994 del Ministero del Tesoro (G.U. 4 marzo 1994, n.52), presente agli atti dei Ministeri competenti;

VISTA la proposta di accordo di programma quadro presentata dal Ministero della Sanità, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Basilicata

Il Ministero della Sanità'

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

La Regione Basilicata

**STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

**Articolo 1
(Finalità ed obiettivi)**

1) Il presente accordo di programma quadro e' finalizzato:

a) alla riorganizzazione in rete degli ospedali, anche nel rispetto degli standard previsti dall'art. 1 della legge 18 luglio 1996 n. 382 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con l'obiettivo di creare un sistema integrato, incontrato su soci presidi ospedalieri principali e organizzato in rete, capace di rispondere in modo efficiente ed efficace ai bisogni dei cittadini, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico al presente accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari;

APQsanitàBas

3. La copertura finanziaria necessaria per giungere all'importo complessivo di L. 294.334 milioni, pari a L. 52.742 milioni viene assicurata dalla Regione Basilicata.
4. La Regione può apportare variazioni alla copertura finanziaria per gli investimenti ricompresi nelle schede di cui al comma 1, all'atto della formulazione delle istanze di finanziamento.
5. Per l'ammissione a finanziamento dei progetti esecutivi, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno, si seguirà il criterio cronologico di acquisizione, presso il Ministero della sanità della richiesta di finanziamento presentata dalla regione.
6. Qualora le richieste di finanziamento presentate dalle regioni superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la regione potrà finanziare l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.
7. La Regione può anticipare agli Enti attuatori somme a valere sulla quota di finanziamento assicurata dallo Stato per singolo intervento, nelle more della liquidazione da parte dello Stato anche anticipando o posticipando interventi rispetto ad altri, purchè il totale della programmazione di spesa resti all'interno del piano finanziario per esercizio di cui all'art. 3 comma 1. Tali somme sono recuperate direttamente dalla Regione al momento dell'assegnazione finanziaria definitiva da parte dello Stato ovvero attraverso apposita richiesta di liquidazione all'amministrazione statale competente.
8. Le parti concordano altresì che le economie realizzate sui lavori di cui al presente Accordo saranno prioritariamente utilizzate per ridurre la quota di cofinanziamento regionale prevista al precedente comma 1; ed in subordine saranno riprogrammate dagli organi di governo dell'Intesa al fine di un loro utilizzo per altri interventi nel territorio regionale.

Articolo 4

(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)

I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali hanno natura pubblica come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Articolo 5

(Impatto degli interventi)

La Regione, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, per la valutazione in itinere ed ex post del programma, eventualmente avvalendosi del nucleo di valutazione degli investimenti da istituire a norma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1999, n.144 si impegna a specificare le previsioni dell'impatto degli investimenti nel settore ospedaliero e nel settore delle RSA, in termini di dotazione di posti letto e di tasso di utilizzo della capacità ricettiva, della riduzione dei ricoveri impropri, delle liste di attesa

APQsanitàBas

6

Il Ministro Regionali

A

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo di programma quadro nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegna:
- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegare al presente accordo;
 - b) ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento anche avvalendosi del soggetto di cui all'art. 8;
 - c) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
 - d) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'art. 8, gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione dell'intesa istituzionale di programma, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 dell'intesa;
 - e) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo;
 - g) a individuare un responsabile per i procedimenti di competenza.

Articolo 3

(Copertura finanziaria degli interventi dell'accordo di programma quadro)

1. Il costo complessivo del presente accordo ammonta a L. 294,334 miliardi e concerne la realizzazione delle opere analiticamente indicate nelle schede tecniche di cui all'art.1, comma2. Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, e' quello di seguito riportato:

ESERCIZIO FINANZIARIO	FONTE FINANZIARIA (£/mld)		TOTALE
	STATO art.20	REGIONE	
1999	0	14.718	14.718
2000	241.592	38.024	279.616
TOTALE	241.592	52.742	294.334

2. L'importo a carico dello Stato è già attribuito alla Regione Basilicata con deliberazione CIPE 6 maggio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio» nella misura di L. 422.187 milioni, dei quali L. 34.315 milioni già assegnati alla Regione con deliberazione CIPE 6 maggio 1998 avente ad oggetto "Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450". L'importo di L. 241.592 milioni (L. duecentoquarantunomilacinquecentonovantadue milioni) indicato al comma 1, rappresenta la quota residua utilizzabile dalla Regione per il completamento del programma di cui alla delibera CIPE 6 maggio 1998.

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

ELENCO DELLE PROPOSTE D'INVESTIMENTO						
RETE OSPEDALIERA						
Nr.	INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	Importo tot. (mld)	FLUSSO FINANZIARIO (mld)			
			1999	2000	2001	2002
1	P.O. di Pescopagano - Lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti e adeguamento alle norme di sicurezza (626/94) e antincendio	1,042	0,052	0,300	0,690	
2	P.O. di Pescopagano - Acquisto attrezzature e apparecchiature	2,460		2,460		
3	P.O. di Venosa - Lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti e adeguamento alle norme di sicurezza (626/94) e antincendio	1,232	0,061	0,839	0,332	
4	P.O. di Venosa - Adeguamento alle norme sismiche	2,700	0,135	0,700	1,865	
5	P.O. di Venosa - Acquisto attrezzature e apparecchiature	3,025		3,025		
6	P.O. di Melfi - lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, adeguamento alle norme di sicurezza 626/94 ed antincendio	5,931	0,296	0,931	2,500	2,204
7	P.O. di Melfi: acquisto apparecchiature ed attrezzature totale Asl nr.1	4,735		4,735		
8	Completamento lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico del P. O. di Villa D'agri totale Asl nr.2	11,000	0,550	0,700	3,500	2,750
9	Costruzione dell' Ospedale unico per acuti del Lagonegrese	55,000		5,000	20,000	10,000
10	Completamento dei lavori per l'adeguamento funzionale e tecnologico del P.O. di Lagonegro, Lauria, Chiaromonte e Maratea	6,000	0,300	3,000	2,700	
11	Acquisto attrezzature per i presidi sanitari di Lagonegro, Chiaromonte e Maratea totale Asl nr.3	3,000		3,000		
12	Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme sismiche, antincendio e 626/94 del P.O. di Tricarico; allestimento di una RSA per 20 posti letto e di una struttura di riabilitazione cod.56 per 64 p.l. ed acquisto apparecchiature ed attrezzature totale Asl nr.4	15,000		0,750	5,000	4,250
13	P.O. di Policoro: Progetto dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale tecnologico e impiantistico, completamento 3 sala operatoria, impianto di condotti, spostamento centrale termica e ripristino impermeabilizzazione delle coperture	14,750	0,700	1,075	5,000	2,975

14	P.O. di Finchi Progetto dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico, impianto di condizionamento e sistemazione aree esterne	6,800	0,340	0,400	3,400	2,660
15	P.O. di Finchi Acquisto attrezzature per il reparto di nefrologia, riabilitazione e radiologia	1,240		1,240		
16	P.O. di Stigliano Progetto dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale	0,600	0,030	0,170	0,400	
	totale Asl nr.5	8,640	1,250	6,000	6,000	5,750
17	Adeguamento del padiglione "A" alle norme sismiche	25,000				
18	Rinforzo strutturale dei fabbricati 14, 15, 16, e ristrutturazione dei piani a quota 752,00 e 755,46 per il DEA e del piano a quota 755,46 fabbr. C per l'UTIC	13,420	0,671	4,749	4,000	4,000
19	ampliamento terapia intensiva, riannessione, UTIC e neuroriabilitazione	7,564	0,380	2,484	2,350	2,350
20	Costruzione di edificio per uffici e servizi e relativa galleria di collegamento	0,366	0,018	0,348		
21	Demolizione della piastra antistante il pronto soccorso	4,209	0,210	1,999	2,000	
22	Costruzione di edificio per polo didattico e relativa galleria di collegamento	3,416	0,170	2,246	1,000	
23	Costruzione di edificio per l'accoglienza e servizi annessi					
24	Adeguamento del padiglione "A" alle norme di sicurezza, di prevenzione incendio nonché del d.lvo 626/94	6,500	0,275	2,000	2,000	1,225
25	Osp. San Carlo: Allestimento unità spinale	2,000	0,100	1,900		
26	Arredi per 340 posti letto per i padiglioni E - F2	3,100		3,100		
27	Acquisto apparecchiature ed attrezzature per DEA, Terapia intensiva, Utic, Riannessione e Neuroriabilitazione	10,000		10,000		
28	Sistemazione esterna dell'area ospedaliera: viabilità e recinzione	5,124	0,260	2,864	2,000	
	totale A.O. San Carlo Potenza	3,660	0,183	1,477	1,000	1,000
27	Lavori di adeguamento funzionale, sistemazione esterna ed interventi strutturali	4,000	0,400	2,000	1,600	
28	Acquisto apparecchiature ed attrezzature	9,000			9,000	
	totale C.R.O.B. Rionero	13,000				

gestione, altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo.

Per

Il Ministero della Sanità

Prof.ssa Nerina Dirindin, Dirigente Generale, Direttore del Dipartimento della programmazione.

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Dr.ssa Antonella Manno, Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

La Regione Basilicata

Dott.Ing. Michele VITA, Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

Roma.

2. Il responsabile di cui al comma 1 e' il responsabile del procedimento, designato dal soggetto attuatore dell'intervento, ed ha i seguenti compiti:
- a) segnalare al responsabile dell'accordo gli eventuali ritardi o disagio tecnico amministrativo che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte;
 - b) compilare, con scadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

Articolo 10

(Procedimenti di conciliazione o di definizione dei conflitti tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'accordo)

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 8, comma 2 lettera g), il soggetto responsabile dell'attuazione del presente accordo di programma interviene a dirimere eventuali controversie in ordine all'esecuzione di obbligazioni assunte nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Nel caso di mancata composizione, la controversia e' definita, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale nominato dal Comitato istituzionale di gestione tra i funzionari delle amministrazioni pubbliche. Il lodo e' reso entro 90 giorni. Ove il lodo accerti inadempimento di una obbligazione l'autorità competente può promuovere la revoca del finanziamento.
3. I conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno così' previsto nel contratto di appalto.

Articolo 11

(Disposizioni generali)

1. Il presente accordo di programma quadro e' vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. L'accordo rimane in vigore fino alla realizzazione delle opere, e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'art. 11 dell'intesa istituzionale di programma, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 5. Alla scadenza dell'accordo il soggetto responsabile e' incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
3. Possono aderire al presente accordo successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei partecipanti, ed approvazione del Comitato istituzionale di

6. La gestione finanziaria degli investimenti può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto - legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, 61.

Articolo 8

(Soggetto responsabile dell'accordo quadro)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'accordo quadro il _____ scelto su indicazione dei soggetti firmatari dell'intesa istituzionale di programma.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla loro attuazione;
- c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, individuati nelle schede allegate al presente accordo, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'accordo;
- d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo, trasmettendo ai soggetti firmatari del presente accordo e al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento. Il monitoraggio sarà accompagnato da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, con l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare gli inconvenienti riscontrati;
- e) presentare al Comitato paritetico una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. La relazione semestrale indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato le schede conseguentemente modificate ai sensi dell'articolo 7, comma 6;
- f) segnalare al Comitato paritetico di attuazione eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente accordo. Il Comitato paritetico promuove l'intervento del comitato istituzionale di gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'Intesa istituzionale di programma;
- g) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'accordo.

Articolo 9

(Soggetto responsabile del singolo intervento)

1. Per le finalità di cui al presente accordo, nelle schede di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile del singolo intervento.

al fine di garantire la coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6
(Riconoscimento del patrimonio immobiliare)

La regione, anche ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, si impegna a completare la ricognizione e il trasferimento del patrimonio da destinare alle Aziende sanitarie, entro dieci mesi dalla firma del presente accordo.

Articolo 7
(Procedure per l'attuazione dell'accordo di programma quadro)

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del programma oggetto del presente accordo, l'approvazione dei singoli progetti nonché l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura contenuta nella circolare 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 1994, o sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il soggetto attuatore e' autorizzato, per gli interventi inseriti nel presente accordo e nell'ambito delle previsioni operative riportate nelle schede allegate, ove necessario, a procedere alla progettazione esecutiva dei singoli interventi.
3. Per gli interventi oggetto del presente accordo la Regione Basilicata inoltra al Ministero della Sanità l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni di cui al comma 1, previa approvazione del progetto esecutivo dell'intervento medesimo.
4. Il soggetto attuatore e' autorizzato, dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione, ad iniziare le procedure amministrative per la contrattualizzazione degli interventi.
1. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le eventuali variazioni del programma in sede di attuazione del medesimo, sono adottate dalla Regione Basilicata con proprio atto da comunicare al Ministero della Sanità, per la verifica di competenza circa la conformità delle modifiche agli obiettivi generali del presente accordo, e al Comitato paritetico di attuazione dell'intesa. Le variazioni al programma possono riguardare la modifica anche sostitutiva di taluni interventi, purché rientrino nell'ambito del finanziamento attribuito alla Regione Basilicata con deliberazione CIPE 6 maggio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio», al netto delle somme già erogate e la variazione conseguente delle schede allegate al presente accordo.

APQsanitàBas

COMPLETAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE					
29	Completamento fabbricato nel Comune di Ripacandida per la realizzazione di un gruppo appartamento, centro diurno	0,800	0,040	0,560	0,200
30	Ristrutturazione per casa alloggio nel Comune di Montemitone	0,480	0,024	0,456	
31	Casa alloggio e gruppo appartamento nel Comune di Melfi	1,200	0,060	0,400	0,740
32	Lavori di ristrutturazione fabbricato per SERT nel Comune di Melfi	0,500	0,025	0,275	0,200
33	Lavori per la costruzione di un fabbricato da adibire a Poliambulatorio	0,800	0,040	0,300	0,460
34	Acquisto attrezzature per i DSB di competenza territoriale e per la sede amministrativa dell'asl nr 1 di Venosa	3,526		3,526	
35	Ristrutturazione di n 9 fabbricati da adibire a casa alloggio, gruppo appartamento e CSM	7,000	0,350	0,300	4,150
36	Progetto per la realizzazione delle sezioni distrettuali comunali	3,670	0,185	0,670	1,500
37	Progetto per la sede del DSB di 1° livello nel Comune di Avigliano	2,950	0,148	0,450	1,500
38	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di PICERNO-OPPIDO LUCANO ANZI VIETRI DI POTENZA BRIENZA	4,250	0,250	0,425	2,000
39	Acquisto attrezzature per l'adeguamento tecnologico del DSB	1,000		1,000	
40	Completamento lavori di costruzione poliambulatori nel Comune di Matera	2,500	0,125	1,500	0,875
41	Progetto per la ristrutturazione, adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme di sicurezza 626/94 delle sezioni distrettuali comunali	2,880	0,144	0,836	1,900
42	Progetto per la ristrutturazione, adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme di sicurezza 626/94 del DSB	2,500	0,125	0,800	1,575
43	Adeguamento tecnologico e funzionale della casa famiglia di Matera - Pomarico - Miglionico - Grassano e Tricarico	2,200	0,110	0,800	1,290
44	Progetto dei lavori per il potenziamento del DSB di Policoro	1,000	0,050	0,250	0,700
45	Progetto dei lavori per la sopraelevazione di un immobile da adibire a DSB nel Comune di Montalbano J.	0,500	0,025	0,175	0,300
46	Progetto dei lavori per la ristrutturazione di un immobile da adibire a consultorio nel comune di Gorgoglione (MT)	0,200	0,010	0,190	
47	Opere per il trasferimento dei consultori nei presidi ospedalieri di Trinchi e Stigliano	0,300		0,300	

1 luglio Repubblica

STRUTTURE PER ANZIANI						
48	Realizzazione di un modulo di RSA nel Comune di Venosa	2,500	0,125	0,500	1,375	0,500
49	Progetto per la ristrutturazione di nr. 4 immobili da adibire a sedi di RSA - per 80 posti letto	7,6	0,380	0,300	4,120	2,800
50	Realizzazione di RSA per 20 posti letto nel P. O. di Chiatomonte	2,000	0,100	0,500	1,400	
GENERALI						
51	Completamento della informalizzazione delle aziende sanitarie	6,104			6,104	
52	Completamento dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del fabbricato sede PMIP - Potenza	3,750	0,187	0,350	2,000	1,213
53	Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato ex sede Igiene e Profilassi - Potenza	2,250	0,120	0,220	1,910	
54	Progetto per la costruzione degli uffici amministrativi e direzione sanitaria nella area del presidio ospedaliero di Policoro	1,000	0,050	0,250	0,700	
TOTALE (E/mld)		294,334				

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

A.U.S.L. n° 1 - VENOSA		FLUSSO FINANZIARIO (mlrd)			
ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO		1999	2000	2001	2002
Nr.	INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	Importo (tot. (mlrd))			
1	P.O. di Pescopagano - Lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti e adeguamento alle norme di sicurezza (626/94) e antincendio	0,052	0,300	0,590	
2	P.O. di Pescopagano - Acquisto attrezzature e apparecchiature		2,460		
3	P.O. di Venosa - Lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti e adeguamento alle norme di sicurezza (626/94) e antincendio	0,061	0,839	0,332	
4	P.O. di Venosa - Adeguamento alle norme sismiche	0,135	0,700	1,865	
5	P.O. di Venosa - Acquisto attrezzature e apparecchiature		3,025		
6	P.O. di Melfi: lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, adeguamento alle norme di sicurezza 626/94 ed antincendio	0,296	0,931	2,500	2,203
7	P.O. di Melfi: acquisto apparecchiature ed attrezzature		4,735		
8	Realizzazione di un modulo di RSA nel Comune di Venosa				
9	Completamento fabbricato nel Comune di Ripacandida per la realizzazione di un gruppo appartamento, centro diurno	0,125	0,500	1,375	0,500
10	Ristrutturazione per casa alloggio nel Comune di Montemilone	0,040	0,560	0,200	
11	Casa alloggio e gruppo appartamento nel Comune di Melfi	0,024	0,456		
12	Lavori di ristrutturazione fabbricato per SERT nel Comune di Melfi	1,2	0,050	0,400	0,740
13	Lavori per la costruzione di un fabbricato da adibire a Poliambulatorio	0,560	0,025	0,275	0,200
14	Acquisto attrezzature per i DSU di competenza territoriale e per la sede amministrativa dell'asl nr. 1 di Venosa	0,040	0,300	0,460	
	Totale flusso finanziario per anno	3,526	3,526		

30,931

TOTALE INTERVENTI AUSL N° 1

0,858 19,007 8,362 2,703

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

Nr.	A.U.S.L. n° 2 - POTENZA ELENCO DELLE PROPOSTE D'INVESTIMENTO INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	FLUSSO FINANZIARIO (mln)				
		1999	2000	2001	2002	2003
		Importo tot. (mln)				
1	Completamento lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico del P. O. di Villa D'agri	0,550	0,700	3,500	3,500	2,750
2	Completamento dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del fabbricato sede PMIP - Potenza	0,187	0,824	2,000	1,213	
3	Progetto per la ristrutturazione di nr. 4 immobili da adibire a sedi di RSA - per 80 posti letto	0,380	0,300	4,120	2,800	
4	Ristrutturazione di n. 9 fabbricati da adibire a casa alloggio, gruppo appartamento e CSM	0,350	0,300	4,150	2,200	
5	Progetto per la realizzazione delle sezioni distrettuali Comunali	0,185	0,670	1,500	1,315	
6	Progetto per la sede del DSB di 1° livello nel Comune di Avigliano	0,148	0,450	1,500	0,852	
7	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di PICERNO-OPPIDO LUCANO ANZIVIERI DI POTENZA BRIENZA					
8	Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato ex sede Igiene e Profilassi - Potenza	0,250	0,425	2,000	1,575	
Totale flusso finanziario per anno		2,170	3,415	20,680	13,455	2,750
TOTALE INTERVENTI AUSL N° 2		42,470				

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

Nr.	A.U.S.L. n° 3 - LAGONEGRO ELENCO DELLE PROPOSTE D'INVESTIMENTO INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	FLUSSO FINANZIARIO (mid)				
		1999	2000	2001	2002	2003
	Importo tot. (mid)					
1	Costruzione dell' Ospedale unico per acuti del Lagonegrese	55,000	5,000	20,000	20,000	10,000
2	Completamento dei lavori per l'adeguamento funzionale e tecnologico del P.O. di Lagonegro, Lauria, Chiaromonte e Maratea	6,000	3,000	2,700		
3	Realizzazione di RSA per 20 posti letto nel P.O. di Chiaromonte	2,000	0,500	1,400		
4	Acquisto attrezzature per i presidi sanitari di Lagonegro, Chiaromonte e Maratea	3,000	3,000			
5	Acquisto attrezzature per l'adeguamento tecnologico del DSB	1,000	1,000			
Totale flusso finanziario per anno		0,400	12,500	24,100	20,000	10,000
TOTALE INTERVENTI AUSL N° 3		67,000				

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

A.U.S.L. n° 4 - MATERA		FLUSSO FINANZIARIO (mld)				
ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO		1999	2000	2001	2002	2003
Nr.	INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	Importo tot. (mld)				
1	Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme sismiche, antincendio e 626/94 del P.O. di Tricarico; allestimento di una RSA per 20 posti letto e di una struttura di riabilitazione cod.56 per 64 p.i. ed acquisto apparecchiature ed attrezzature	15,000	0,750	5,000	5,000	4,250
2	Completamento lavori di costruzione poliambulatori nel Comune di Matera	2,500	0,125	1,500	0,875	
3	Progetto per la ristrutturazione, adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme di sicurezza 626/94 delle sezioni distrettuali comunali	2,880	0,144	0,836	1,900	
4	Progetto per la ristrutturazione, adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme di sicurezza 626/94 del DSB	2,500	0,125	0,800	1,575	
5	Adeguamento tecnologico e funzionale della casa famiglia di Matera - Pomarico - Miglionico - Grassano e Tricarico	2,200	0,110	0,800	1,290	
Totale flusso finanziario per anno			0,504	4,686	10,640	4,250
TOTALE INTERVENTI AUSL N° 4		25,080				

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

**A.U.S.L. n° 5 - MONTALBANO J.
ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO**

INTERVENTO		Importo	FLUSSO FINANZIARIO (mid)			
Nr.						
1	P.O. di Policoro: Progetto dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale tecnologico e impiantistico, completamento 3 sala operatoria, impianto di condizionamento, rete di cablaggio, spostamento centrale termica e ripristino impermeabilizzazione delle coperture	14,760	0,700	1,075	5,000	2,975
2	P.O. di Tinchi: Progetto dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico, impianto di condizionamento e sistemazione aree esterne	6,800	0,340	0,400	3,400	2,660
3	P.O. di Tinchi: Acquisto attrezzatura per il reparto di nefrologia, riabilitazione e radiologia	1,240		1,240		
4	Progetto per la costruzione degli uffici amministrativi e direzione sanitaria nella area del presidio ospedaliero di Policoro	1,000	0,050	0,250	0,700	
5	P.O. di Stigliano: Progetto dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale	0,600	0,030	0,170	0,400	
6	Progetto dei lavori per il potenziamento del DSB di Policoro	1,000	0,05	0,25	0,700	
7	Progetto dei lavori per la sopraelevazione di un immobile da adibire a DSB nel Comune di Montalbano J.	0,500	0,025	0,175	0,300	
8	Progetto dei lavori per la ristrutturazione di un immobile da adibire a consultorio nel comune di Gorgoglione (MT)	0,200	0,010	0,190		
9	Opere per il trasferimento dei consultori nei presidi ospedalieri di Tinchi e Stigliano	0,300		0,300		
Totale flusso finanziario per anno			1,205	4,050	10,500	2,975
TOTALE INTERVENTI AUSL N° 5		26,390				

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

A.O. "S. CARLO" - POTENZA		FLUSSO FINANZIARIO (mld)				
ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO		1999	2000	2001	2002	2003
Nr.	(Descrizione e localizzazione)	Importo tot. (mld)				
INTERVENTO						
1	Adeguamento del padiglione "A" alle norme sismiche	1,250	6,000	6,000	6,000	5,750
2	Adeguamento del padiglione "A" alle norme sismiche incendio nonché del d lvo 626/84	0,275	2,000	2,000	1,225	
3	Rinforzo strutturale dei fabbricati 14, 15, 16, e ristrutturazione dei piani a quota 752,00 e 755,46 per il DEA e del piano a quota 755,46 fabbr. C per l'UTIC	13,420	4,749	4,000	4,000	
4	ampliamento terapia intensiva, rianimazione, UTIC e neuroriabilitazione	7,564	2,484	2,350	2,350	
5	Costruzione di edificio per uffici e servizi e relativa galleria di collegamento	0,386	0,340			
6	Costruzione della piastra antistante il pronto soccorso	4,209	1,999	2,000		
7	Costruzione di edificio per polo didattico e relativa galleria di collegamento	3,416	2,246	1,000		
8	Costruzione di edificio per l'accoglienza e servizi annessi	2,000	1,900			
9	Osp. San Carlo. Allestimento unità spinale	3,100	3,100			
10	Arredi per 340 posti letto per i padiglioni E - F2					
11	Acquisito apparecchiature ed attrezzature per DEA, Terapia intensiva, Utic, Rianimazione e Neuroriabilitazione	10,000	10,000			
12	Costruzione galleria a quota 752,00	5,124	2,864	2,000		
	Sistemazione esterna dell'area ospedaliera, viabilità e recinzione	3,560	1,477	1,000	1,000	
Totale flusso finanziario per anno		3,517	39,167	20,350	14,575	5,750
TOTALE INTERVENTI A.O. "S. CARLO"		83,359				

REGIONE BASILICATA
 Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

C.R.O.B. - RIONERO ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO		FLUSSO FINANZIARIO (mln)				
		1999	2000	2001	2002	2003
Nr.	(Descrizione e localizzazione) INTERVENTO	Importo tot. (mln)				
1	Lavori di adeguamento funzionale, sistemazione esterna ed interventi strutturali	4,000	0,400	2,000	1,600	
2	Acquisto apparecchiature ed attrezzature	9,000		9,000		
Totale flusso finanziario per anno			0,400	2,000	10,600	0,000
TOTALE INTERVENTI C.R.O.B.		13,000				

5/2

Conto di Rendiconto

REGIONE BASILICATA
 Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

REGIONE BASILICATA		FLUSSO FINANZIARIO (mln)				
ELENCO DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO		1999	2000	2001	2002	2003
Nr.	INTERVENTO (Descrizione e localizzazione)	Importo tot. (mln)				
1	Completamento della informatizzazione delle aziende sanitarie	6,104				
Totale flusso finanziario per anno		6,104	0,000	0,000	0,000	0,000

6,104

TOT. INTERVENTI REGIONE BASILICATA

5

1/04/2004 14:30:00